



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

**Sezione giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2024, proposto dall'Ordine dei biologi della Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Impiduglia e Vincenzo Airo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Ministero della salute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato

Claudio Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi, n. 52;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum: Federazione nazionale degli ordini dei biologi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 00304/2024, resa tra le parti;***

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soggetti sopra indicati;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto che, alla stregua del giudizio sommario che è proprio della fase cautelare, il ricorso presenta apprezzabili elementi di *fumus boni iuris* in quanto:

-la professione di biologo rientra nell'elenco delle professioni sanitarie ex art. 1 (rubricato "Ordini delle professioni sanitarie"), comma 1, del d.lgs. C.p.S. 233/1946, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

-in virtù delle competenze, della formazione e dell'inquadramento professionale il biologo nutrizionista iscritto alla sezione A del relativo albo professionale in possesso di laurea magistrale in scienze della nutrizione umana o equipollente ben può svolgere tutte le attività inerenti la nutrizione e l'alimentazione di cui al SSN: dalla prevenzione alla cura e alla riabilitazione, coadiuvando il medico specialista all'interno delle *equipe* interdisciplinari anche in ambito di ricerca scientifica;

-il biologo nutrizionista, in possesso dell'indicata formazione professionale,

pertanto, può partecipare alla selezione volta ad individuare “*professionisti di dietetica o nutrizione umana finalizzata alla conduzione di attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato "Ruolo della dieta nella fisiopatologia delle malattie infiammatorie croniche intestinali e in condizioni infiammatori reumatiche correlate, indagine di approfondimento sui meccanismi di azione dei trattamenti nutrizionali"*”;

Ritenuto che il *periculum in mora* si rinviene nel fatto che le clausole del bando impugnato hanno carattere immediatamente lesivo e precludono la partecipazione alla pubblica selezione agli iscritti all’ordine dei biologici che hanno una laurea in scienze della nutrizione umana o titolo equipollente;

Ritenuto che, nella ponderazione degli interessi che si contrappongono nella presente diatriba, appare di maggiore rilievo pubblico disporre la sospensione della clausola escludente e consentire la possibilità di riaprire il termine per la presentazione delle domande anche ai biologi indicati in motivazione al fine di consentire alla stessa amministrazione di usufruire di una più ampia platea di partecipanti ove individuare la professionalità più indicata;

Ritenuto che le spese della doppia fase cautelare possono essere compensate tra le parti in ragione della novità della tematica trattata,

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello (Ricorso numero: 816/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Antonino Caleca**

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Giovagnoli**

**IL SEGRETARIO**